



N. R.G. 2137/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente
- dott.ssa Lina Tosi - Giudice
- dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2137/2015 R.G.

promosso da:

A e B, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. C, giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attori-

contro

C srl, in persona del legale rappresentante p.t. e D, rappresentati e difesi dagli avv. E e F del Foro di Padova, giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta

G, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. H del Foro di Bolzano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti

avente per oggetto: azione di rescissione e annullamento di contratto di cessione di quote

CONCLUSIONI



Gli attori così concludono: nel merito come da memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria come da memorie ex artt. 183, 6° comma nn. 2 e 3 c.p.c. Precisano che il dominus di parte attrice, avv. _____ non deve intendersi ricompreso nella lista testi.

Il convenuto **E** così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:

*“Voglia il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa, in persona del Giudice designato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in riferimento alle sopra trascritte domande svolte dagli attori nei confronti del sig. **E***

_____ personalmente

Rigettare, per i motivi esposti ed esponendi, ogni richiesta e domanda svolta dagli attori; nel merito, in via subordinata:

*a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di rescissione ex art. 1448 c.c. o di quella di annullamento ex art. 1427 e 1439 c.c., dichiarare infondata e rigettare in ogni caso la richiesta di risarcimento, in via solidale, del danno formulata dagli attori **A** _____ e **B** _____ nei confronti dei convenuti **E** _____, del signor **D** _____ e di **E** s.r.l., essendo detta domanda infondata in fatto e in diritto;*

in via riconvenzionale:

*b) si chiede la condanna dei signori **A** _____ (nato a _____ il _____, cod. fisc. _____) e **B** _____ (nato a _____ il _____, cod. fisc. _____) al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. in favore del signor **E** _____, nell'ammontare di € 120.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed equa da codesto Giudice, ma tutto ciò entro il limite massimo di € 260.000,00;*

*c) condannare gli stessi attori **A** _____ e **B** _____ all'integrale rifusione delle spese processuali.*

In via istruttoria:

conclude, per scrupolo difensivo, come in memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc. dd. 18-12-2017, ferma restando l'opposizione ivi formulata avverso le istanze istruttorie degli attori.

Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove”



I convenuti **C** srl e **D** così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:

"conclusioni per **D**

in via preliminare:

- dichiararsi intervenuta la prescrizione ex art. 1449 c.c. in relazione alla domanda attorea di rescissione del "Contratto preliminare di acquisto di azioni" del 10/05/10 e il conseguente atto di "Cessione di azioni" del 25/05/10 intercorsi tra i signori **A** e **B** con la società **C** s.r.l.;

nel merito:

- per quanto sopra esposto, rigettarsi la domanda attorea di rescissione ex art. 1448 c.c. del "Contratto preliminare di acquisto di azioni" del 10/05/10 e del conseguente atto di "Cessione di azioni" del 25/05/10 intercorsi tra i signori **A** e **B** con la società **C** s.r.l.;

- per quanto sopra esposto, rigettarsi la domanda attorea di annullamento ex art. 1327 e 1439 c.c. del "Contratto preliminare di acquisto di azioni" del 10/05/10 e del conseguente atto di "Cessione di azioni" del 25/05/10 intercorsi tra i signori **A** e **B** con la società **C** s.r.l.;

conseguentemente

- rigettarsi la domanda di risarcimento del danno formulata dai signori **A** e **B** nei confronti del signor **D**, di **C** s.r.l. e del dott. **E** nel merito in via subordinata.

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di rescissione ex art. 1448 c.c. o di quella di annullamento ex art. 1427 e 1439 c.c., respingersi la richiesta di risarcimento del danno formulata dai signori **A** e **B** nei confronti del signor **D**, di **C** s.r.l. e del dott. **E**, essendo, per quanto sopra esposto infondata, in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale:

- condannarsi i signori **A** e **B** a risarcimento del danno ex art. 96 I e III co. c.p.c., in favore del signor **D**, entro il limite di € 260.000,00;



Spese e compensi di causa rifusi.

- conclusioni per C s.r.l.

in via preliminare:

- dichiararsi intervenuta la prescrizione ex art. 1449 c.c. in relazione alla domanda attorea di rescissione del "Contratto preliminare di acquisto di azioni" del 10/05/10 e il conseguente atto di "Cessione di azioni" del 25/05/10 intercorsi tra i signori

e B con la società C s.r.l.;

nel merito:

- per quanto sopra esposto, rigettarsi la domanda attorea di rescissione ex art. 1448 c.c. del "Contratto preliminare di acquisto di azioni" del 10/05/10 e del conseguente atto di "Cessione di azioni" del 25/05/10 intercorsi tra i signori

con la società C s.r.l.;

- per quanto sopra esposto, rigettarsi la domanda attorea di annullamento ex art. 1327 e 1439 c.c. del "Contratto preliminare di acquisto di azioni" del 10/05/10 e del conseguente atto di "Cessione di azioni" del 25/05/10 intercorsi tra i signori

con la società C s.r.l.;

conseguentemente

- rigettarsi la domanda di ricostituzione della proprietà delle azioni compravendute in capo ai signori A e B, ai sensi dell'art. 2932;

- rigettarsi la domanda di condanna a carico della C s.r.l. a trasferire dette azioni ai signori A e B;

- rigettarsi la domanda di condanna a carico della C s.r.l. a rifondere ai signori

A e B tutti gli utili ed i frutti percepiti in forza del possesso di dette azioni;

- rigettarsi la domanda di risarcimento del danno formulata dai signori A e B formulata nei confronti del signor D, di C s.r.l. e del dott. E;

nel merito in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di rescissione ex art. 1448 c.c. o di quella di annullamento ex art. 1427 e 1439 c.c., respingersi la richiesta di risarcimento del danno formulata dai signori A e B nei confronti del signor D, di



C s.r.l. e del dott. E, essendo, per quanto sopra esposto, infondata in fatto e in diritto;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di rescissione ex art. 1448 c.c. o di quella di annullamento ex art. 1427 e 1439 c.c., rigettarsi la domanda di restituzione degli utili percepiti da C s.r.l. in forza del possesso delle azioni di F acquistate dai signori A e B, essendo, per quanto sopra esposto, infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso inammissibile.

in via riconvenzionale:

- condannarsi i signori A e B a risarcimento del danno ex art. 96 I e III co. c.p.c., in favore della società S s.r.l., entro il limite di € 260.000,00.

Spese e compensi di causa rifusi.

In via istruttoria per entrambi i convenuti:

Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:

- 1) "Vero che nel periodo 2008-2009 i signori A e B e/o la signora G (figlia di A e sorella di B), singolarmente o insieme, si recavano in F s.p.a. e H s.r.l. con cadenza mensile";
- 2) "Vero che nel 2009 la situazione economica di S F s.p.a. era evidenziata nelle periodiche riunioni tra i signori A e B e il signor D in azienda";
- 3) "Vero che alla fine del 2009 il dott. I, commercialista, aveva consigliato al signor D la costituzione, tramite fiduciaria, di una società che acquistasse le partecipazioni in F s.p.a., partecipazioni che i signori A e B volevano vendere al signor D";
- 4) "Vero che il dott. I spiegò che l'operazione di cui al capitolo 3 era finalizzata a diminuire il rischio di una azione revocatoria ordinaria che avrebbe potuto colpire la vendita diretta delle azioni dai signori A e B al signor D";
- 5) "Vero che nella seconda metà di marzo 2010 si erano incontrati presso F s.p.a. i signori A e B, il signor D ed il dott. E";
- 6) "Vero che nella riunione di cui al capitolo precedente venne riferito dal signor D che qualche giorno prima lo stesso aveva conferito mandato alla L s.p.a. per la costituzione di una nuova società";



7) "Vero che nella riunione di cui al capitolo 6 si era parlato del fatto che la società che sarebbe stata costituita da **L** s.p.a. avrebbe acquistato per il signor **D** le partecipazioni dei signori **A** e **B** in **F** s.p.a.";

8) "Vero che della costituzione della società di cui ai capitoli 6) e 7), denominata **C** s.r.l. avrebbe dovuto occuparsene professionalmente il dott. **E**";

Si indica come teste sui capitoli 1) e 2) la signora **M**, dipendente di **F** s.p.a., segretaria dell'Amministratore Delegato, domiciliata presso **F** s.p.a. in () -

Si indica come teste sui capitoli 3) e 4) il signor **N**, dipendente di **F** s.p.a., domiciliato presso **F** s.p.a. in

Si indica come teste sui capitoli da 3) a 8) il dott. **I**, dottore commercialista, residente a

Si chiede di essere abilitati a prova contraria sui capitoli formulati da controparte che fossero ammessi con i testi già indicati a prova diretta."

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, sentita la discussione dei Procuratori delle parti ai sensi dell'art. 275 c.p.c., esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Gli attori **A** e **B**, premesso di:

- essere imprenditori, per tradizione di famiglia, nel settore del legno;
- essere stati soci fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1995 della società **F** spa, attiva nel settore della trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti metallurgici, che controlla a sua volta la società **H** Srl;



- detenere congiuntamente dal 2004 il 45% del capitale sociale, mentre il sig. **D** era titolare del restante 45% e il 10% delle azioni dal 2004 era detenuto dalla stessa ;
- essere stati meri soci di capitale della **F**, che aveva conosciuto fin dalla sua costituzione una continua crescita sul piano patrimoniale ed economico, ancorché **B** sedesse nel consiglio di amministrazione, senza peraltro essere titolare di deleghe;
- di aver affrontato dal 2009, in concomitanza con la crisi economica internazionale, una situazione di default, che aveva coinvolto tutte le società del gruppo riconducibile alla famiglia **A e B**, con notevoli sacrifici personali;
- di aver ricevuto dall'estate 2009 notizie sempre più allarmanti dal sig. **D** che paventava, da un lato, la revisione degli affidamenti nei confronti di **F** spa da parte delle banche, dall'altro la crisi del mercato dell'alluminio;
- di aver deciso ad inizio 2010 di vendere le proprie azioni in **F** e di avere incaricato il **D** di reperire un acquirente;
- di aver conosciuto, per il tramite del sig. **D**, il sig. **E**, che si professava rappresentante di un fondo tedesco, interessato all'acquisto delle loro azioni in tempi rapidi, previo aggiornamento della effettiva situazione societaria; il **D** predisponneva il bilancio relativo all'esercizio 2009, svalutando sensibilmente la partecipazione nella controllata **H** srl, oltre che i crediti e i fondi rischi;
- di aver stipulato con il sig. **E**, quale rappresentante della società finanziaria **C** srl, un contratto preliminare di cessioni di azioni verso un corrispettivo pari ad € 1.525.000, mentre a sua volta il **D** si impegnava a vendere in via immediata il 5% e il restante 40% entro la fine del 2011;
- di aver formalizzato, in data 25.5.2010 a mezzo rogito notarile, la cessione delle partecipazioni azionarie a favore di **C** srl; il **D** trasferiva a sua volta con il medesimo negozio, il 5% del capitale di **F**,
- di aver verificato anni dopo dalla visura sociale di **F** che essi figuravano ancora quali soci di **F** e che non erano stati depositati i bilanci di esercizio successivi al 2009;



- di aver a quel punto verificato che la **C** aveva pubblicato per la prima volta un bilancio, relativo all'esercizio 2013, dal quale risultava che la partecipata **F** aveva un patrimonio netto di € 20.542.385 e aveva prodotto utili per € 3.499.307,00;
- di avere, inoltre, appreso che titolare dell'intera partecipazione sociale nella **C** srl era **L** spa e che questa in data 4.7.2014 aveva reinterstato tale partecipazione in capo al **D** ;
- di aver presentato in data 29.12.2014 denuncia querela avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di **D** , che aveva aperto il procedimento penale n. **D** R.G.N.R. a carico del **D** per il reato di truffa aggravata.

Agivano chiedendo la rescissione del contratto ex art. 1448 c.c., reputando sussistenti sia il loro stato di bisogno, sia la volontà del **D** di volerne approfittare per trarne vantaggio, con la partecipazione a tale disegno illecito anche del **D** , sia la lesione *ultra dimidium*.

Ritenevano, inoltre, annullabile la vendita della partecipazione azionaria *de qua*, ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c., in quanto essi erano caduti in errore sia sulla effettiva situazione patrimoniale della società, sia sull'identità dell'acquirente e, a causa dell'errore, si erano determinati a concludere un contratto che altrimenti giammai avrebbero concluso.

Inoltre, la falsa rappresentazione della realtà è stata confezionata in via diretta dal **D** , con i suoi artifici e raggiri.

Concludevano chiedendo per effetto dell'invalidazione di entrambi i negozi con efficacia ex tunc, la pronuncia delle condanne restitutorie a carico delle parti, con obbligo dell'acquirente di restituire le partecipazioni in capo ai **A e B** e gli utili nel frattempo maturati e con obbligo del venditore di restituire il corrispettivo ricevuto dalla **C** , oltre agli interessi.

Chiedevano, infine, il risarcimento dei danni.

Si costituivano con un'unica comparsa di costituzione e risposta **C** srl e **D** .

Il **D** , in primo luogo, sosteneva che nel 2009 effettivamente (anche) il mercato dell'alluminio aveva attraversato una grave crisi, insperatamente superata a partire dalla seconda metà del 2010; ribadiva la correttezza del bilancio di **F** spa relativo all'esercizio 2009. Contestava che la scelta di vendere maturata dai **A e B** fosse stata da lui influenzata e



negava di aver contattato un fondo di investimento tedesco, di cui non vi era traccia in atti. Inoltre, costituiva una soluzione condivisa da tutti il fatto che il **D** si rendesse acquirente delle azioni, ancorché con lo schermo di una società appositamente costituita, a sua volta partecipata da una fiduciaria, onde evitare eventuali azioni revocatorie da parte dei curatori fallimentari delle società del **A e B** fallite.

Ancora, il prezzo di vendita delle azioni era stata determinato da apposita perizia di stima del maggio 2010, redatta dal dott. **O** e sottoscritta sia dai signori **A e B** che dal sig. **D**, che stabiliva il valore di **F** al 31.12.2009 in € 3.159.765.

I convenuti eccepivano la prescrizione dell'azione di rescissione e, in via subordinata, l'insussistenza dei presupposti dell'azione di rescissione, *in primis* lo stato di bisogno in capo agli attori personalmente e la lesione *ultra dimidium*, essendo stato concordato il valore delle azioni cedute.

Chiedevano, inoltre, la reiezione della domanda di annullamento per dolo, non essendo stato utilizzato dal **D** alcun artificio o raggirò nei confronti dei signori **A e B** e della domanda di annullamento per errore, in quanto la rappresentazione economico-patrimoniale della realtà corrispondeva a quella reale e gli attori erano a conoscenza della reale identità dell'acquirente.

Concludevano chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.

Si costituiva il dott. **E**, il quale rappresentava di aver ricevuto da un collaboratore di **L** spa l'incarico professionale di fungere da amministratore della costituenda **C** srl, che si rendeva acquirente di un pacchetto azionario della **F** spa.

Proponeva delle difese in linea con quella dei convenuti **C** srl e **D** e chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, essendosi egli limitato ad esercitare la carica di amministratore di **C** srl.

Entrambi i convenuti chiedevano la condanna degli attori per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Le domande svolte da parte attrice sono infondate per i motivi che si espongono.

1) Domanda di RESCISSIONE

In primo luogo, è fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di rescissione sollevata da parte attrice.



Parte attrice invoca un regime prescrizionale più lungo ex art. 1449 c.c., reputando che ricorra una fattispecie di reato, ossia la truffa contrattuale.

Le norme di cui agli artt. 1449, 1° comma e 2947, 3° comma c.c., in quanto derogano al normale regime della prescrizione, assumono carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione.

La loro applicabilità presuppone la sostanziale coincidenza in tutti gli estremi oggettivi e soggettivi fra la fattispecie dedotta in sede civile e una determinata fattispecie di reato.

Come sopra esposto, parte attrice ha proposto atto di denuncia querela per il reato di truffa contrattuale di cui all'art. 640 c.p.

L'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di _____ si è conclusa con decreto di archiviazione e l'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. è stata respinta (come si evince dalle produzioni documentali effettuate all'udienza del 14.09.2016 dal patrocinio del convenuto **D**).

Inoltre, il dolo costitutivo del delitto di truffa è ontologicamente lo stesso dolo che rende annullabile il contratto ex art. 1439 c.c., entrambi risolvendosi in artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziare il consenso, mentre non è elemento costitutivo della fattispecie delineata dall'art. 1448 c.c.

Per inciso, per quello che verrà infra illustrato, il Collegio non ritiene configurabili gli artifici e raggiri.

In definitiva, l'allegazione in sede civile di elementi di fatto in astratto penalmente rilevanti, ma strutturalmente estranei al binomio petitum - causa petendi è insufficiente per l'applicazione dell'art. 2947, 3° comma c.c.

Parte attrice ha invocato la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.

La norma in parola prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

In primo luogo, si tratta di una deduzione difensiva tardiva.

Gli attori avevano l'onere di prendere posizione rispetto alle deduzioni svolte dai convenuti entro la prima memoria ex art. 183, 6° comma n.1 c.p.c., che segna il termine di preclusione per l'esercizio delle facoltà "assertorie".

In ogni caso, si tratta di un rilievo inconferente.



Ed invero, le cause di sospensione della prescrizione sono innanzitutto tassative.

In secondo luogo, la C o il sig. D non sono debitori degli attori, sicché l'art. 2941 n. 8 c.c. non può essere applicato.

2) Domanda di ANNULLAMENTO

Ai sensi degli artt. 1428 c.c. l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.

L'art. 1429 c.c. n. 2 c.c. definisce essenziale l'errore che cade sulle qualità dell'oggetto della prestazione, che secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso.

Trattandosi in giudizio della cessione di quote societarie, deve rilevarsi che il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa in cui si compendia lo status di socio, e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta.

Con riguardo alle azioni di società, le qualità delle stesse che, secondo il comune apprezzamento, devono ritenersi determinanti del consenso, debbono, pertanto, limitarsi a quelle che attengono alla funzione tipica delle azioni predette, e cioè all'insieme delle facoltà e dei diritti che esse conferiscono al loro titolare, nella struttura della società, senza alcun riguardo al valore di mercato di esse, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale della società e da tutti gli altri elementi che influiscono sul loro valore (Cass. 21.6.2006 n. 5773; Cass. 13.12.2006 n. 26690).

Il contraente che compra (o vende) le azioni, infatti, non può essere esposto al rischio di veder annullato il negozio che ha concluso ad un prezzo concordato, mediante un'azione di annullamento che pretenda di basarsi su di una revisione del prezzo, tramite la revisione degli atti contabili, per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione (Cass. civ., sent. n. 20148 del 2013).

Peraltro, parte attrice non solo reputa nulla la delibera di approvazione del bilancio 2009 di F spa, sul presupposto che le svalutazioni apportate rispetto all'esercizio precedente siano inveritiere, ma fonda la propria domanda sull'incremento di valore acquistato dalla partecipazione negli anni successivi.



Il valore reale, quando anche fosse stato rilevante ma non lo è, non avrebbe che potuto essere quello del momento della compravendita.

Deve, pertanto, trattarsi di caratteristiche inerenti alla cosa, che non consentono margini di opinabilità, in quanto non dipendono da una valutazione estimativa, e cioè da un criterio di apprezzamento del bene, alla stregua della pura e semplice "convenienza" dell'affare, nell'economia di una delle parti.

Diversamente opinando, si fornirebbe tutela ad un'errata applicazione dell'autonomia contrattuale, e cioè ai motivi che inducono a contrattare, nonché alle personali valutazioni, di cui ciascun contraente deve assumersi il rischio.

L'impossibilità di tutelare i meri errori di valutazione, che influiscono soltanto sul prezzo, dipende dallo stesso sistema dell'autonomia contrattuale che riserva alla sfera dei motivi individuali, ed irrilevanti, l'apprezzamento in ordine all'utilità dell'affare.

L'errore sulla identità del contraente è causa di annullamento del contratto se determinante del consenso della parte.

Tale domanda viene decisa unitamente a quella di annullamento per dolo.

Innanzitutto, non vi è alcuna evidenza in atti che consenta di ritenere che il sig. E si sia presentato come sedicente rappresentante di un non meglio identificato fondo tedesco.

Per contro, il prezzo della cessione delle azioni è stato stabilito sulla base di una perizia di stima, redatta dal revisore contabile della società dott. O, la cui esistenza era stata taciuta da parte attrice in corso di causa (doc. 14 fasc. att.).

La sottoscrizione della perizia di stima, che stabiliva il valore di F spa alla data del 31.12.2009 in € 3.159.765,00 da parte sia dei signori A e B sia del sig. D induce a ritenere che vi fosse piena consapevolezza in capo agli attori circa la reale identità dell'acquirente e anche dei motivi e delle modalità con le quali veniva celata ai terzi.

È, poi, significativo che E non abbia sottoscritto la suddetta perizia, in quanto egli rimase estraneo agli accordi negoziali intercorsi tra il A e B e il D, figurando egli solo come prestanome. Inoltre, la stessa perizia attesta lo svolgimento di una trattativa condivisa volta alla determinazione del prezzo.

Ancora, come ben evidenzia parte convenuta, non è plausibile che una società terza acquirente si rivolga per una due diligence al revisore contabile della società le cui partecipazioni sono in vendita, anziché ad un professionista di propria fiducia.



Altrettanto inverosimile è ritenere che **B**, consigliere di amministrazione di spa dal 2004 al 2010 non fosse al corrente del reale andamento economico della società, tenuto conto che costui rivestiva la carica di consigliere di amministrazione fin dal 2004.

Le domande di annullamento devono, in conclusione, essere rigettate e resta assorbita la domanda di risarcimento danni.

Non è dimostrata la mala fede o colpa grave degli attori e va rigettata la domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della stessa e dell'attività difensiva in concreto dispiegata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da **A** **E** **B** nei confronti di **C** srl, in persona del legale rappresentante p.t. e **D** e **E**, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Rigetta tutte le domande attoree;
- condanna gli attori al pagamento, in favore dei convenuti **C** srl e **D**, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dai convenuti;
- condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto **E**, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 18 luglio 2018

Il Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Sentenza n. 1514/2018 pubbl. il 26/07/2018
RG n. 2137/2015
Repert. n. 3512/2018 del 26/07/2018

14



Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419988626bb89fb9dd71d1